

## COMMISSIONE PER L'UNITA' DELLE MISERICORDIE

### RELAZIONE CONCLUSIVA


#### CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

1. L'idea di una Commissione di esperti che, da un lato, conoscessero le aggregazioni del volontariato cristiano nelle diverse espressioni e avessero, in particolare, esperienza del movimento delle Misericordie, mentre dall'altro possedessero competenze professionali specifiche in materia giuridica, venne a più di un responsabile delle organizzazioni federate del medesimo movimento.

Da tempo il mondo delle Misericordie rivela una diversificazione, che supera la naturale e, se vogliamo, proficua dialettica interna e finisce per rappresentare anche all'esterno i segni di contrasti forti ed accentuati.

2. Il punto focale di questa "diversità" è apparso emblematico nella costituzione della Compagnia delle Misericordie, quale aggregazione federativa nata a Firenze il 28 luglio 2008 e diretta in primo luogo alle Misericordie Toscane, ma potenzialmente idonea a rappresentare un soggetto giuridico di secondo livello esteso a tutto il Movimento delle Misericordie presente sul territorio nazionale.

Di contro il 5 dicembre 2009 nasceva la Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, con specifica ipotesi di domandare il riconoscimento della personalità giuridica, volendosi



comunque collocare all'interno dello Statuto della Confederazione, anche se questo non prevede, allo stato della sua vigenza, un'articolazione regionale autonoma dotata di personalità giuridica.

3. Prima di queste realtà federate, esisteva ed esiste la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia che, nata da una primitiva federazione toscana nel lontano 1899, ha assunto nel tempo una funzione di rappresentanza generale di tutte le Misericordie d'Italia.

Da essa, tuttavia, alcune associazioni locali che hanno dato vita alla Compagnia delle Misericordie si sono distaccate.

4. Esistono, poi, alcune aggregazioni locali ( esempio: Siena Soccorso e Pistoia Soccorso ), prevalentemente per lo svolgimento di servizi in sede di area più vasta rispetto a quella di operatività delle singole Misericordie che vi hanno dato vita.

Anche sulle aggregazioni locali corrispondenti a territori omogenei, espressione di diverse Misericordie, su cui la Commissione si è pronunciata, torneremo nella parte dedicata agli specifici temi trattati.

5. La crisi che abbiamo in sintesi descritto a livello solo istituzionale è, almeno in parte, generata dall'enorme sviluppo che il movimento ha assunto (oggi si contano in Italia oltre 750 Associazioni di Misericordia), facendo emergere problemi di interpretazione del ruolo e di diversa valutazione dei compiti e degli



obbiettivi.

Le attività che si svolgono all'interno delle singole Misericordie sono le più diverse: da quelle più propriamente caritative ed assistenziali di prima ispirazione, al soccorso pubblico, al trasporto degli ammalati, all'assistenza domiciliare e/o in residenze protette, alle attività consultoriali, a quelle di diagnosi e cura, al prelievo e alla donazione del sangue e degli organi, alla protezione civile, alla lotta all'usura, fino al culto dei morti attraverso le onoranze funebri e la sepoltura in cimiteri autorizzati.

Sicuramente un mondo di grande ampiezza e respiro; un mondo vitale senza il quale, oltre ai deboli e ai bisognosi, anche la società italiana sarebbe più povera.

Tiene in tutti il riconoscimento storico dell'ispirazione cristiana, della fede nel Salvatore e nel culto alla Madre di Dio, nella centralità della carità evangelica.

**6.** Da questa comune ispirazione deve intraprendersi la via di una rifondazione del Movimento su basi autenticamente unitarie.

La frammentazione del movimento, constatata nelle cose e nelle iniziative di separazione, ha attirato l'attenzione della Conferenza Episcopale Toscana, perché in questa regione è più forte e radicato l'associazionismo di Misericordia, e del suo Presidente, l'Arcivescovo di Firenze.

L'episcopato toscano ha visto con preoccupazione la



frammentazione verificata e anche l'Arcivescovo di Firenze ha suggerito l'istituzione di una Commissione, espressione delle parti in contrasto, che analizzasse i più rilevanti problemi ed individuasse vie di uscita per una unità da ritrovare.

La Commissione si è costituita con questo compito (di analisi e di suggerimenti).

Alla sua formazione hanno concorso la Confederazione Nazionale e le Misericordie di Firenze e di Rifredi, due delle più rilevanti associazioni (per storia, per attività, per presenza sul territorio) che hanno generato la Compagnia delle Misericordie.

La Commissione è così risultata composta dai sottoscritti e a presiederla è stato chiamato, di comune accordo, persona estranea ai soggetti direttamente coinvolti, sia pure con esperienza diretta nell'associazionismo di Misericordia.

7. La Commissione è partita dalla constatazione che, storicamente, in pratica fino dal 1899, nel movimento delle Misericordie esiste un livello associativo nazionale rappresentato dalla Confederazione.

Inoltre le materie nelle quali operano prevalentemente le Associazioni di Misericordia (assistenza sociale e assistenza sanitaria) sono essenzialmente materie di competenza regionale e locale.

Sembra allora indispensabile che il dialogo del movimento di azione misericordiosa debba svolgersi non solo con lo Stato, ma



forse ancora di più con Regioni, Province e Comuni.

Allora, ci si è domandati, qual è il livello organizzativo ottimale, quali i momenti di rappresentanza e di articolazione?

Tale livello deve essere valutato anche nel quadro di una riscoperta sussidiarietà orizzontale tra pubblico e privato, riaffermata in maniera forte dall'art. 118 della Costituzione, per il quale l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni viene valorizzata per il perseguimento di obiettivi di interesse generale.

Insieme al livello confederale, quindi, dovrà esistere un'articolazione più decentrata delle Misericordie (regionale e locale)? Con quali caratteristiche di autonomia? Quali i rapporti con la Confederazione e quali i compiti e la rappresentanza e soprattutto quale il livello di differenziazione?

Partendo dalla Confederazione ci si è domandati se essa debba svolgere una funzione prevalentemente di rappresentanza delle realtà periferiche che la compongono oppure debba avere anche funzioni operative e quali. Peraltro è essenziale mettere in guardia da una organizzazione complessa, burocratica e dal rischio di una sua trasformazione in un soggetto essenzialmente economico.

La presa d'atto della grande variabilità nelle diverse realtà territoriali delle Associazioni di Misericordia, ove ne esistono alcune di grande dimensione per numero di volontari, di iscritti, di servizi resi, di organizzazione amministrativa, oltre che di origine

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name, possibly starting with 'M' and ending with 'mi'.

antichissima, insieme ad altre, sorte di recente, e a volte di piccole e piccolissime dimensioni, pone il problema del peso che esse debbono avere nell'aggregazione nazionale.

In altri termini, ciascuno vota per uno o bisogna individuare meccanismi elettorali che in qualche maniera facciano risaltare il maggior rilievo delle Misericordie più grandi?. Al peso esercitato nel sistema, si correla la partecipazione al finanziamento delle aggregazioni individuate (nazionali e periferiche), nel dilemma se alle dimensioni e all'apporto dato al movimento delle Misericordie debba corrispondere una proporzionale partecipazione al finanziamento o se, invece, le quote associative debbano essere di uguale dimensione, legittimando così la scelta della parità nella presenza, nel voto e nella rappresentanza di ogni soggetto aggregato.

Una ulteriore attenzione la Commissione ha dedicato alla individuazione degli organi dell'aggregazione confederale e ai sistemi elettorali, di composizione dei conflitti e di controllo.

Infine, nell'attività di analisi, è stato constatato e condiviso il codice storico dell'Associazionismo di Misericordia, nato dalla pietà e dalla carità cristiana, caratterizzata da un rapporto permanente con la Chiesa Cattolica e con i diversi livelli di organizzazione ecclesiastica, con la presenza di un sacerdote assistente, deputato essenzialmente alla formazione cristiana degli



aderenti.

8. Individuando i problemi accennati ed altri apporti di interesse e di rilievo, la Commissione ha percepito l'importanza del lavoro da svolgere e, pur consapevole di non dover scrivere una sorta di Statuto della Confederazione, perchè questo è chiaramente il compito degli organi statutari della stessa, ha ritenuto che le indicazioni e i suggerimenti che con questo documento intende dare possono – se accolti o nei limiti in cui fossero accolti – contribuire a ritrovare una unità del movimento, superando le lacerazioni che si sono determinate e che allo stato permangono.

La Commissione ha unanimemente condiviso che la conflittualità in atto, con le divisioni esistenti ed in parte descritte, produce danni gravi a tutto il sistema delle Misericordie, rischia di accentuarsi, mette – quindi – in crisi l'unità storica del movimento e produce inoltre un'immagine esterna di una realtà separata e indebolita.

Ai danni e ai rischi insiti nella situazione in essere la Commissione condivide che occorrerebbe porre immediato rimedio.

La fase di riforma della Confederazione, che si determinerebbe con l'approvazione del nuovo Statuto, dovrebbe, dunque, auspicabilmente, prevedere la serena disponibilità di ciascuna realtà aggregativa locale (federale, locale e di coordinamento), che si è venuta creando in questi anni, a fare un passo indietro in un'ottica di ricomposizione unitaria che contempi la riadesione alla



Confederazione delle Misericordie che se ne sono distaccate e la rifondazione degli strumenti aggregativi periferici, secondo gli indirizzi del nuovo Statuto.

9. Su queste premesse la Commissione ha esaminato essenzialmente i seguenti temi:

- a) Storicità dell'ispirazione cristiana del Movimento delle Misericordie e sue conseguenze.
- b) Riconoscimento dell'autonomia (statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria) degli associati alla Confederazione.
- c) Modalità di costituzione e di organizzazione della Confederazione.
- d) Organi della Confederazione. Giurisdizione domestica e Consiglio dei Saggi.
- e) Finanziamento della Confederazione e delle altre aggregazioni territoriali.
- f) Rappresentanza in assemblea, diritto di voto e composizione del Consiglio Nazionale. Eventuale riserva di rappresentanza a favore di aggregazioni locali. Criteri di individuazione.

#### **VALUTAZIONI SUI TEMI TRATTATI**

**A) Storicità dell'ispirazione Cristiana del Movimento delle Misericordie e sue conseguenze.**

10. La Commissione condivide la valutazione che il movimento




delle Misericordie, il quale ha avuto la sua prima espressione nel 1244 con la costituzione della Misericordia di Firenze, nasce dall'ispirazione e dalla pietà cristiana e si conforma fin dalla sua origine ai principi evangelici e alla dottrina della Chiesa Cattolica.

Il servizio gratuito a favore dei fratelli in stato di indigenza o di bisogno o più semplicemente nella loro condizione umana va assunto come segno di carità cristiana verso il prossimo e, nel contempo, come opera di Misericordia per il perfezionamento umano e spirituale di chi lo compie.

Ne discende che le Associazioni che domandano l'adesione alla Confederazione Nazionale dovranno manifestare, anche nei loro atti di costituzione, la loro ispirazione ai principi della dottrina della Chiesa Cattolica e conformare ad essi la loro azione caritativa, unita alla preparazione e alla formazione degli iscritti.

Nella tradizione delle singole realtà associative, nel movimento delle Misericordie e nella Confederazione è presente la figura dell'Assistente Spirituale, altrimenti detto Correttore, nominato d'intesa con l'autorità ecclesiastica, deputato all'assistenza e alla formazione spirituale ed abilitato ad intervenire, a volte con voto consultivo, altre volte con voto deliberativo, alle adunanze degli organi delle stesse realtà associative.

**11.** Lo Statuto della Confederazione dovrà riaffermare nei suoi primi articoli la storicità e il valore fondante di questi principi e il

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name, possibly starting with 'U...' and ending with 'più'.

conseguente obbligo di conformazione delle Misericordie Associate e della stessa Confederazione.

La Commissione si è posta il problema se debba essere un organo terzo, rispetto all'Amministrazione della Confederazione, sia pure interno alla stessa, cioè una sorta di Collegio di Saggi ad esercitare il sindacato circa il rispetto da parte delle singole realtà associate dei principi fondamentali dell'adesione e sulla permanenza dell'ispirazione cristiana e della conformazione alla dottrina della Chiesa Cattolica.

Sul punto più avanti ritorneremo.

**B) Riconoscimento dell'autonomia (statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria) degli Associati alla Confederazione.**

12. L'aggregazione Confederale costituisce, nella visione della Commissione, un modello organizzativo di rappresentanza unitaria a livello centrale del movimento delle Misericordie.

Esso diffonde i principi portanti dell'azione delle Misericordie, ne documenta la presenza storica sul territorio, sollecita iniziative perchè esso si diffonda, se ne fa portavoce di fronte alle articolazioni dello Stato centrale e a livello internazionale, lo rappresenta in modo unitario in occasione dei grandi eventi nazionali.

Non svolge, quindi, attività meramente operativa e di prestazione di servizi a terzi.



L'azione caritativa ed assistenziale è riservata, quindi, alle singole Misericordie locali.

Esse precedono storicamente ed effettivamente l'aggregato Confederale e ne costituiscono la base associativa.

**13.** Su questi enunciati la Commissione ritiene che la Confederazione non abbia poteri di intervento diretto sull'azione delle singole realtà associative locali, di cui quindi riconosce ed esalta l'autonomia.

L'intervento è limitato alle aggregazioni federate a livello territoriale e/o regionale, perché siano rispettate da esse le norme dello Statuto confederale, da cui ricevono legittimazione per la loro stessa aggregazione e per l'esercizio delle relative funzioni.

Perciò la Commissione ritiene che lo Statuto della Confederazione nei suoi primi articoli debba riconoscere e proclamare la più ampia autonomia delle Misericordie associate e l'esercizio da parte delle stesse della loro potestà statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria, senza sindacato di controllo e con la sola riserva della sanzione di non appartenenza o di esclusione, qualora gli associati violino i principi portanti del movimento di Misericordia, l'ispirazione cristiana, la conformazione alla dottrina della Chiesa Cattolica, il patto associativo.

**C) Modalità di costituzione e di organizzazione della Confederazione.**



14. La Commissione ha ritenuto di particolare importanza segnalare agli organi della Confederazione il modello di costituzione e di organizzazione che potrebbe essere assunto.

Circa l'argomento ha, preliminarmente, rilevato che i principali modelli presi in considerazione sono stati sostanzialmente tre:

- a) il modello c.d. federale o di rappresentanza di secondo livello, con accentuazione dell'aggregazione degli Associati su base regionale o sub-regionale.
- b) il modello c.d. a cascata. La Confederazione come aggregazione delle Associazioni locali, con possibilità di istituire organismi a livello regionale e sub-regionale (aree territoriali omogenee) dotate di autonomia, ma a cui vengono conferiti i poteri previsti dallo Statuto Confederale tramite trasferimento di delega;
- c) il modello c.d. della doppia organizzazione, centrale e regionale, come livelli paralleli, con personalità ed autonomia distinte. La possibilità di aggregazione a livello sub-regionale sarebbe data secondo i principi e gli indirizzi degli Statuti delle Federazioni regionali. Il collegamento si verificherebbe con la necessaria appartenenza al livello nazionale per poter costituire o aderire all'organizzazione regionale e sub-regionale. Lo Statuto confederale dovrebbe indicare i principi generali su cui l'azione



dell'organizzazione regionale si modella.

**15.** La discussione sul punto è stata molto ampia e nei vari interventi si sono sottolineati aspetti diversi, ritenuti rilevanti (organizzazione delle Misericordie anche a livello locale o di AUSL e a livello regionale; autonomia e legittimazione locale e regionale propria o per delega; presenza dei presidenti regionali nel Consiglio Nazionale; rappresentanza e poteri a livello locale dei soli soggetti aggregati localmente).

Alla fine la Commissione ha convenuto sul seguente modello organizzativo che la Confederazione dovrebbe assumere come punto di orientamento per la compilazione del proprio Statuto.

**16.** Le singole realtà associative costituiscono il soggetto confederale (la Confederazione), il quale nel suo Statuto deve prevedere che le singole Misericordie esprimono organismi aggregativi locali autonomi per entità territoriali omogenee, rilevate dalle funzioni pubbliche che si esercitano sul territorio di competenza (AUSL, aree vaste ecc.). Questi organismi locali o, alternativamente, secondo una scelta di merito che lo Statuto deve fare, sempre le singole Misericordie esprimono anche un secondo livello organizzativo sul territorio regionale (o provinciale per le province autonome).

Le due aggregazioni prefigurate, secondo il modello statutariamente scelto, rigido e non derogabile, pur non



costituendo momenti obbligatori, ma da conformare alle diverse realtà locali del territorio nazionale, possono essere costituite solo su autorizzazione del Consiglio Nazionale della Confederazione a richiesta di un numero rilevante di Misericordie locali e ricevono legittimazione ad operare sulla base di poteri delegati – in forza di espressa previsione statutaria automatica – dalla stessa Confederazione attraverso la precisa individuazione contenuta sempre nelle norme statutarie, salvo il controllo di legittimità che spetta ovviamente al delegante circa l'esercizio della delega.

Si tratterà, quindi, di individuare una cornice di competenze esclusive sindacabili, ma non avocabili.

Si precisa che il modello organizzativo descritto deve riguardare con sufficiente previsione anche i coordinamenti zonali e che tali presupposti formali garantiranno una operatività periferica omogenea e coordinata.

**17.** Circa le funzioni delle aggregazioni locali (zonali e regionali) andrà specificato, sempre nello Statuto confederale, che esse riguardano tutte le attività che a quel livello di riferimento si possono e devono esercitare, con formula che contenga la specifica delle singole funzioni e con chiusura finale che tutte le ricomprenda.

Il sistema dell'esercizio delle attività locali per delega



automatica confederale e quindi la configurazione delle aggregazioni locali come organismi della Confederazione esclude il riconoscimento di esse come persone giuridiche e semplifica il sistema, già di per sé non semplice, senza il moltiplicarsi di realtà eccessivamente strutturate e articolate.

**D) Organi della Confederazione ed esercizio delle giurisdizione domestica.**

18. La valutazione della Commissione circa la previsione degli organi di governo e di controllo della Confederazione non si discosta sostanzialmente da quella che è la configurazione attuale.

A parte la presenza necessaria dell'Assemblea degli Associati, configurata come obbligatoria, anche dagli artt. 20 e seguenti del Codice Civile, con previsione della sua convocazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, si potrebbero continuare ad individuare come organi di *governance* il Consiglio Nazionale, il Consiglio Direttivo e la Presidenza Nazionale, con un riparto di competenze misurate alla dimensione nazionale della Confederazione e all'opportunità che al Consiglio Nazionale siano riservate le deliberazioni regolamentari o comunque quelle generali, di programmazione e di indirizzo, oltre all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, riservando invece al



Consiglio Direttivo (da eleggere dal Consiglio Nazionale) e alla Presidenza Nazionale (da eleggere direttamente dall'Assemblea Nazionale) i compiti più propriamente esecutivi, di gestione ordinaria e di amministrazione corrente.

Le funzioni di controllo interno, amministrativo, contabile e di bilancio, saranno riservati ad un Collegio di Sindaci, eletti dall'Assemblea, in possesso di requisiti professionali idonei all'esercizio di tali funzioni.

**19.** La giurisdizione interna alla Confederazione ed estesa al contenzioso domestico dei singoli associati, se i loro statuti o gli atti regolamentari lo richiederanno, potrà essere affidata ad un Collegio di Probiviri, composto da confratelli con conoscenza diffusa del movimento della Misericordie, anche per esperienze dirette fatte nel volontariato o nel governo dei soggetti associati o delle loro aggregazioni locali o regionali.

A tale collegio potrebbero essere affidate tutte le controversie insorte tra gli organi della Confederazione, anche per eventuali conflitti di attribuzione o di competenza e soprattutto tra Confederazione ed associati e tra associati della Confederazione tra loro, per tutte le materie concernenti l'interpretazione e l'esecuzione delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli organi della Confederazione, come su tutte le materie concernenti la vita associativa confederale e la sua



manifestazione nell'ordinamento italiano, quando l'attività di un Associato entra in collisione con altro associato o con la Confederazione.

Nel rispetto del principio di autonomia dei singoli Associati, proclamato anche in modo forte nello Statuto Confederale, le controversie interne alle singole Misericordie saranno normalmente risolte secondo i rispettivi Statuti, ove il richiamo alla giurisdizione domestica della Confederazione sarà libero e quindi eventuale e potrà riguardare il primo grado dei relativi giudizi o più opportunamente l'appello contro le decisioni interne.

**20.** Nell'elencazione dei compiti del Collegio probivirale non è sfuggita alla Commissione che la risoluzione dei conflitti interni, anche di attribuzione e di competenza, potrebbe comportare la possibilità di introdurre nello statuto un controllo di legittimità degli atti degli organi confederali, quale sindacato sugli atti a posteriori, da riservare appunto al Collegio dei Probiviri e da regolamentare in modo puntuale sia per quanto riguarda i limiti, sia per quanto riguarda la legittimazione a domandare un tale controllo.

La materia appare delicata e, quindi, la Commissione suggerisce alla Confederazione una sua attenta valutazione discrezionale.

**21.** Invece la Commissione vedrebbe bene l'introduzione tra gli



organi della Confederazione di un Consiglio di Saggi, i cui compiti non dovrebbero ovviamente sovrapporsi a quelli del Collegio dei Proviviri, ma essere piuttosto limitati ai c.d. grandi conflitti ed in particolare al riscontro di conformità dell'operatività delle Misericordie Associate rispetto ai principi informativi del Movimento, quali risultano dal testo dello Statuto, dalla prassi consolidata e dalla dottrina della Chiesa Cattolica, a cui le Misericordie si sono storicamente ispirate e a cui dovranno continuare ad attingere.

Lo Statuto dovrebbe definire in modo puntuale anche i profili di accesso alla pronuncia dei Saggi (legittimazione strumentale) e gli effetti delle relative determinazioni, cercando di non gravare un organo così autorevole di questioni di scarso rilievo e/o di una giurisdizione su interessi generici o diffusi.

In ragione della particolare funzione di quest'organo e della necessaria autorevolezza dei suoi componenti, ai fini della loro elezione pare che non sia possibile immaginare altra soluzione che una maggioranza assembleare rilevante e particolarmente qualificata, mentre i requisiti soggettivi per l'elettorato passivo dovranno essere individuati con particolare attenzione, perché gli eletti siano scelti tra i più autorevoli e qualificati esponenti del Movimento delle Misericordie, per una funzione che li erge sostanzialmente a custodi delle tavole di fondazione della



Confederazione e dei principi che informano l'intero movimento.

22. Va, infine, richiamato quanto esposto nelle considerazioni preliminari, ove si è sottolineata la presenza nell'organizzazione confederale e nelle singole Misericordie della figura dell'Assistente Spirituale o Correttore con compiti di formazione cristiana degli iscritti, di presidenza nelle funzioni religiose, di rapporti con l'Autorità Ecclesiastica di riferimento.

**E) Finanziamento della Confederazione e delle aggregazioni territoriali di secondo livello.**

23. La Commissione ha percepito l'importanza e la delicatezza del finanziamento della Confederazione e attraverso di essa o, alternativamente in via diretta, delle aggregazioni locali e regionali da parte delle singole Misericordie Associate.

La discussione sul punto è stata di conseguenza e necessariamente ampia.

La Commissione ha valutato, secondo ipotesi proposte dai suoi componenti, l'alternativa tra un meccanismo contributivo basato su una quota eguale per ciascuna Misericordia associata oppure su un sistema più articolato e più perequativo, che tenga conto delle rilevanti differenze nelle singole realtà associative locali tra i relativi affiliati (tutti i confratelli o i soli confratelli attivi) e delle disponibilità patrimoniali, economiche e finanziarie (in



particolare delle realtà complessive risultanti dal bilancio associativo di ciascuna Misericordia).

**24.** La Commissione ha ritenuto di dover suggerire la opportunità della definizione dei criteri di finanziamento della Confederazione ed eventualmente delle altre aggregazioni territoriali di secondo livello in sede statutaria con il richiamo alle seguenti linee di indirizzo:

- una quota fissa annuale, uguale per ciascuna Misericordia, il cui ammontare sia via via determinato dal Consiglio Nazionale e deliberato in sede di assemblea;
- una quota proporzionale determinata per scaglioni crescenti sulla base dei sinergici criteri del numero dei fratelli attivi presso ciascuna Misericordia e delle attività complessivamente risultanti dal suo bilancio annuale.

Per ragioni di tecnica redazionale ed anche per una più facile determinazione di aggiustamento ai criteri di equa ripartizione e di sostanziale giustizia, che potrebbero manifestarsi dopo le prime applicazioni del suddetto metodo, la quota proporzionale potrebbe essere più opportunamente definita da apposito regolamento, invece che nello stesso statuto, dando prevalenza al criterio aggregativo del numero dei confratelli attivi (ad esempio nella proporzione del 70% della quota determinata sulla base del numero dei confratelli attivi e del 30% sulla base dell'attività risultante dall'ultimo bilancio



approvato).

**F) Rappresentanza in assemblea generale delle Misericordie associate, diritto di voto. Composizione del Consiglio Nazionale ed eventuale riserva di rappresentanza a favore di aggregazioni locali. Criteri di individuazione.**

25. I criteri di finanziamento sopra definiti, la conseguente contribuzione alla vita associativa centrale e a quella delle aggregazioni locali di secondo livello, nonché il diverso peso di rilevanza numerica di attività e di tradizione storica di alcune Misericordie rispetto ad altre meno strutturate e di più recenti costituzione, hanno condotto la Commissione a discutere il profilo della rappresentanza in Assemblea Generale, negli organi confederali e soprattutto nel Consiglio Nazionale.

In premessa si è convenuto sulla opportunità della previsione statutaria di una duplice convocazione annuale della Assemblea Generale delle Misericordie Associate nella Confederazione: la prima (obbligatoria per legge) dedicata all'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio; la seconda all'approvazione del bilancio preventivo e quindi alla individuazione del fabbisogno finanziario di esercizio annuale.

Questa seconda assemblea consentirà di rendere effettivi, eventualmente anche con adeguamento delle norme regolamentari, i criteri di finanziamento.



Viene ribadita la validità della regola generale presente in ogni aggregato associativo, per cui il diritto di voto in Assemblea compete agli associati in regola con il versamento della quota contributiva relativa all'anno che precede lo svolgimento dell'assemblea.

Lo Statuto dovrà prevedere anche l'esclusione da socio delle Associazioni di Misericordia ripetutamente morose.

**26.** La Commissione ha sottolineato il dato che la rappresentanza degli Associati in Assemblea spetta al rispettivo rappresentante legale (Presidente o in sua vece incaricato dall'organo amministrativo) e che la delega di voto a terzi potrà essere ammessa con forte limitazione, per evitare fenomeni degenerativi ed incetta di deleghe al solo fine di determinare, non sempre in modo democratico e corretto, l'elezione degli organi rappresentativi, di governo o di controllo.

La Commissione ritiene che, se ammessa, la delega debba essere rilasciata dal legale rappresentante del delegante (Presidente, Governatore, Provveditore) al legale rappresentante della Misericordia delegata, il quale peraltro non potrà essere portatore di più di una delega.

Si potrà ammettere anche il voto per corrispondenza e, ancor più, attraverso l'introduzione sempre più ampia degli strumenti telematici, il voto per via elettronica, valutando comunque la



necessità di collegare il sistema di voto ammesso con i fondamentali principi della piena informazione e della partecipazione almeno al dibattito preelettorale.

27. All'interno della Commissione si è rilevata l'esigenza di individuare un meccanismo elettivo dei Consiglieri Nazionali (e degli altri organi) che tenga conto non solo delle realtà regionali di appartenenza, ma anche del peso e della rilevanza di alcune Misericordie.

La Commissione ha ritenuto l'inopportunità di far riferimento, per questo specifico proposito, ai criteri adottati ai fini della definizione delle modalità di finanziamento della Confederazione.

Infatti è apparsa sconsigliabile la sovrapposizione concettuale dei criteri di rilevanza patrimoniale, economica e finanziaria con i criteri che sovrintendono alla disciplina della rappresentanza, ovvero tra ciò che comunemente s'intende come peso economico e come peso politico di un Associato, anche se qualcuno ha fatto rilevare che in alcune realtà associative proprio di Misericordia il peso del voto rapportato al finanziamento è stato introdotto senza eccezioni o censure in sede approvativa e di controllo.

La Commissione si è peraltro orientata sul suggerimento alla Confederazione di adottare un meccanismo elettivo dei Consiglieri Nazionali che preveda una quota (più consistente) di eletti su base universale e una quota da eleggersi dando specifico rilievo alla



rappresentanza regionale e alle compagini che abbiano un numero di confratelli attivi di particolare rilievo o che pesino sul generale movimento delle Misericordie per qualità e quantità di servizi resi, per presenza e diffusione nel territorio di appartenenza, per tradizione e coerenza storica.

Il meccanismo elettorale per dare spazio adeguato alla base universale e alla base di attività, di servizio e di tradizione potrebbe essere costituito dalla sottoposizione al suffragio universale dell'Assemblea di due liste elettorali.

La previsione dovrà essere contenuta nello Statuto, mentre la sua concreta attuazione potrà essere rimessa al regolamento generale o elettorale.

### **CONSIDERAZIONI FINALI**

28. La Commissione ribadisce la propria convinzione che l'assunzione dei principi e degli orientamenti più sopra rappresentati nello Statuto della Confederazione, da approvare nell'assemblea delle Misericordie associate, potrebbe costituire il presupposto –come la Commissione auspica- per la ricomposizione del conflitto in essere e per la ricostituzione dell'unità organica del movimento.

Nessuno dovrebbe ritenere che il superamento dei problemi emersi sul ruolo, la funzione e le attività della Confederazione Nazionale e delle altre aggregazioni locali di secondo livello, attraverso



l'adozione di uno statuto che contenga gli indirizzi esposti e ridefinisca il rapporto tra le singole Misericordie e le loro aggregazioni di rappresentanza nazionale e locale, non comporti necessariamente una ritrovata unità sostanziale, perché rischierebbe di attribuire a questioni di principio quelle che sono divergenze tra uomini, spesso derivate dalla loro passione o da un coinvolgimento eccessivo, anche se spesso determinato dall'amore per il movimento e dall'afflato di cambiare per migliorare.

Gli uomini passano, mentre l'associazionismo di misericordia ha risalenza secolare ed è destinato a durare.

Questi uomini cristiani proprio per la loro vocazione, se ritengono di mantenere opinioni dissenzienti e sostanzialmente ostative del condiviso processo di riforma in atto, non possono tuttavia non sentire la responsabilità morale della necessità di una virtuosa professione di remissione e di rinuncia.

La Commissione che ha operato in un confronto libero, dialettico ed amichevole si augura, comunque, di aver offerto, quanto meno, qualche spunto di riflessione e di approfondimento ai responsabili del Movimento delle Misericordie e delle loro associazioni federate o aggregate a livello territoriale.

La presente relazione redatta in due originali, conservati presso la Segreteria e presso Il Presidente, sarà inviata in copia alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, alla




Misericordia di Firenze e a quella di Rifredi.


Sarà, inoltre, inviata all'Arcivescovo di Firenze, anche nella sua qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Toscana, perché la rappresenti agli Ecc.mi Presuli della Regione.

Fatta, letta e sottoscritta a Firenze il giorno 7 dicembre 2010.


Mauro Giovannelli  
(Presidente)




Alvise Revedin  
(membro)



Alceste Santuari  
(membro)




Filippo Toccafondi  
(membro)



Maria Pia Bertolucci  
(Segretaria)



Paolo Sanchini  
(membro)



Emanuele Spina  
(membro)

